

REGOLAMENTO (CEE) N. 2108/89 DELLA COMMISSIONE**del 13 luglio 1989****recante deroga al regolamento (CEE) n. 2377/80 che stabilisce le modalità particolari di applicazione dei titoli di importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 571/89⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 2,considerando che, a norma del regolamento (CEE) n. 1030/89 della Commissione⁽³⁾, sono stati rilasciati, per il secondo trimestre 1989, titoli d'importazione per carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate originarie e provenienti dagli Stati Uniti e dal Canada; che, tenendo conto dell'evoluzione dei contatti avviati con uno di questi paesi fornitori per pervenire ad una soluzione che consenta di rimuovere la sospensione delle

importazioni di carni in provenienza da tale paese è opportuno rinviare la scadenza dei titoli emessi;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*In deroga al disposto dell'articolo 4, lettera b) del regolamento (CEE) n. 2377/80 della Commissione⁽⁴⁾, la validità dei titoli di importazione rilasciati a norma del regolamento (CEE) n. 1030/89 è prorogata fino all'11 agosto 1989.*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 luglio 1989.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.⁽²⁾ GU n. L 61 del 4. 3. 1989, pag. 43.⁽³⁾ GU n. L 110 del 21. 4. 1989, pag. 19.⁽⁴⁾ GU n. L 241 del 13. 9. 1980, pag. 5.